



## PROVINCIA DI COSENZA

# REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE O SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

*Approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 3.11.1997 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2007, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 494 del 19.12.2008, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 312 del 13.11.2013, con Disposizione del Presidente della Provincia n. 161 del 05.07.2018.*

### Testo coordinato

*con le modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 6.12.2023  
( evidenziate in neretto)*

Del  
N D I C E

ART. 1 - Generalità e fonti normative

ART. 2 - Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto

ART. 3 - Programmazione numerica delle autorizzazioni

ART. 4 - Autorizzazione

ART. 5 - Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici, direttamente o in regime di convenzionamento o concessione

ART. 6 - Idoneità professionale

ART. 7 - Capacità finanziaria

ART. 8 - Responsabilità professionale e personale esecutivo

ART. 9 - Domanda di autorizzazione e relativa documentazione

ART. 10 - Disciplina dell'autorizzazione

ART. 11 - Deposito cauzionale

ART. 12 - Contributo "una tantum"

ART. 13 - Trasferimento sede

ART. 14 - Locali

ART. 15 - Registro giornale

ART. 16 - Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

ART. 17 - Tariffe

ART. 18 - Vigilanza

ART. 19 - Sanzioni

ART. 20 - Norme transitorie

ART. 21 - Norme finali

ART. 22 - Entrata in vigore

Allegati:

Programma Provinciale delle autorizzazioni.

**ART. 1**  
**Generalità e fonti normative**

Ai sensi della Legge 8 Agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province.

La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), dalla legge 4 Gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti e dai pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**ART. 2**  
**Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

- 1) Per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
- 2) La legge 8 Agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche-automobilistiche.
- 3) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991.
- 4) L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 Dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

**ART. 3**  
**Programmazione numerica delle autorizzazioni**

(abrogato)

**ART. 4**  
**Autorizzazione**

- 1) **L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da Imprese o da Società autorizzate dalla Provincia.** L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della **Unione Europea stabilito** in Italia;
  - b) abbia raggiunto la maggiore età;
  - c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629,

630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 Dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - e) non sia stato interdetto o inabilitato;
  - f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91;
  - g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
  - h) presenti ricevuta del versamento "una tantum".
- 2) Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per Azioni;
  - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- 3) Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 ed il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla Società.
- 4) Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Provinciale.  
Per l'esercizio delle attività istruttorie e di vigilanza, il Dirigente si avvale dei dipendenti del settore utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni.

## **ART. 5**

### **Attività di consulenza da parte degli Enti Pubblici non economici**

- 1) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche da Enti Pubblici non economici sia da uffici dei predetti Enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti Enti.
- 2) L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all' art. 1 della legge 8 Aprile 1991, n. 264, effettuata direttamente dall'Ente pubblico non economico secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, non è soggetto all'autorizzazione della Provincia né al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.
- 3) Gli Enti pubblici non economici che esercitano direttamente l'attività di consulenza debbono adempiere a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 337 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
- 4) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 Novembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge.
- 5) All'Automobile Club competente si applica l'articolo 9 della citata legge 264 del 1991.

## **ART. 6**

### **Idoneità Professionale**

Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 Agosto 1991, n. 264 così come modificato dalla legge 11/94 e del Decreto Ministeriale del 16/4/1996, n. 338 **ed ai sensi dell'art. 105 del D.lvo 31 marzo 1998, n. 112.**

## **ART. 7**

### **Capacità Finanziaria**

- 1) Le imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex-novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciato da parte di:
  - a) aziende o istituti di credito;
  - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €. 2.582.284,50 (già 5 miliardi di lire).
- 2) L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a € 51.645,69 (già 100.000.000 di lire), effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti del 09/11/1992. La stessa non può essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

## **ART. 8**

### **Responsabilità Professionale e personale esecutivo**

- 1) La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
- 2) Nel caso delle delegazioni indirette ACI di nuova costituzione (cioè successive al 5/9/1991) la responsabilità ricade sull'Ente.
- 3) Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti, in possesso del requisito di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 4) I soggetti legittimati ad operare presso gli sportelli dei pubblici uffici (titolari dell'impresa o amministratori, soci abilitati dall'atto costitutivo ad accedere negli uffici pubblici, dipendenti regolarmente iscritti nei libri paga e matricola), dovranno essere dotati di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
- 5) L'interruzione del rapporto di dipendenza va comunicata immediatamente alla Provincia, cui va restituita la tessera di riconoscimento.

## **ART. 9**

### **Domanda di autorizzazione e relativa documentazione**

- 1) **La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, deve essere redatta, in assolvimento dell'imposta di bollo, dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo la modulistica predisposta dalla competente**

struttura della Provincia di Cosenza. Con la detta istanza, dovrà essere documentato, anche a mezzo di dichiarazioni rese, ove possibile, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti e presupposti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e dovranno essere indicati:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- b) esatta ubicazione della sede di esercizio dell'attività;
- c) denominazione dell'impresa ed eventuale insegna risultante al registro imprese.

2) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni rese da parte del responsabile professionale dell'attività, individuato in coerenza con la previsione di cui al successivo comma 6, utili a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
  - I. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea stabilito in Italia;
  - II. la maggiore età;
  - III. non avere riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 Dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - IV. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - V. non essere stato interdetto o inabilitato;
  - VI. essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91;
- b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- c) nel caso di società, dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dagli ulteriori soggetti indicati al successivo comma 5, circa il possesso dei requisiti di cui ai punti da I) a V) della precedente lettera a) del presente comma;
- d) planimetria dell'unità immobiliare relativa ai locali sede dell'attività, in scala 1:100 e quotata, riportante le altezze e le superfici nette dei vari ambienti con l'indicazione della destinazione di ciascuno di essi (ufficio, archivio se separato, bagno ed antibagno, ...) , timbrata e firmata da un professionista abilitato, con eventuale relazione tecnica a corredo;
- e) dichiarazione utile ad attestare l'idoneità dei locali per l'uso Studio di consulenza in conformità al regolamento edilizio vigente nonché alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di accesso e uso di locali aperti al pubblico;
- f) attestato di capacità finanziaria nelle forme di cui all'art. 7;
- g) documentazione utile a comprovare il titolo di disponibilità dei locali;
- h) copia del tariffario delle operazioni e copia dell'orario di apertura al pubblico dell'attività, esposti nei locali sede dell'attività;

3) (abrogato)

4) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla consegna della seguente attestazione:  
- ricevuta relativa al contributo "una tantum" nelle forme di cui ai successivi artt. 11, 12;

5) In caso di società, le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera c del precedente comma 2 devono essere rese da:

- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

- gli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere altresì indicato il codice fiscale.

- 6) In caso di Società, l'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci per le società di persone, da almeno uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, o da almeno uno degli amministratori per ogni altro tipo di società e la documentazione relativa al possesso di idonei locali e di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla Società medesima.
- 7) **La Provincia procederà d'ufficio ad accertare l'assenza di condizioni che determinano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, secondo le previsioni di tale norma mediante accesso alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione;**
- 8) Il certificato camerale dovrà essere prodotto, entro 60 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione.

## **ART. 10**

### **Disciplina dell'autorizzazione**

- 1) Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia, per i conseguenti provvedimenti, entro dieci giorni dall'intervenuta modifica, da parte di titolari della autorizzazione, che dovranno produrre al riguardo la necessaria documentazione.
- 2) L'attività può essere sospesa, con motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di mesi dodici, previa comunicazione scritta in carta legale e con firma autenticata alla Provincia che ne prende atto. In presenza di gravi e giustificati motivi, da comunicare con le modalità di cui sopra, la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un ulteriore periodo di dodici mesi. Qualora al termine di detto periodo, l'attività non venga ripresa regolarmente l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
- 3) Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività, previo nullaosta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito. Detta sostituzione non può eccedere la durata di mesi quattro. L'istanza va prodotta con le modalità di cui al precedente comma 2.
- 4) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 264 del 1991, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.
- 5) In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
- 6) Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 5, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
- 7) I soggetti subentranti ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5

della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.

- 8) Le disposizioni di cui al comma 7 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 11/94, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
- 9) Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata entro trenta giorni alla Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società con siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.  
Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata dalla copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
- 10) Nell'ipotesi di trasformazione da società a ditta individuale o da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- 11) Se varia la sola denominazione dell'esercizio senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
- 12) In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione (in bollo e con la firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'atto di autorizzazione in originale.
- 13) Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.
- 14) Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
  - a. per la morte del titolare dell'autorizzazione in mancanza di eredi;
  - b. per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 19;
  - c. per espressa rinuncia;
  - d. per rinuncia tacita, ove l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si verifichi tale circostanza la Provincia invita il titolare a ripristinare l'attività. Se l'attività non viene ripresa nel termine fissato dalla Provincia, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse; la Provincia dichiara la decadenza della autorizzazione, che deve essere restituita da parte del titolare.

#### **ART. 11(abrogato)**

#### **ART. 12 Contributo "Una Tantum"**

L'importo del contributo "una tantum" previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991 e le modalità di versamento dello stesso sono determinati dal Decreto del 26.4.96 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro in € 25,82 (già L.50.000).



### **ART. 13** **Trasferimento sede**

**Il trasferimento della sede dell'attività, nell'ambito del territorio di uno dei Comuni della Provincia di Cosenza, è subordinato alla presentazione di istanza di rilascio di nuova autorizzazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla competente struttura della Provincia. Il trasferimento richiesto potrà avvenire solo dopo che, verificati la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, ai sensi del successivo art. 14, ed il persistere dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 4, viene rilasciata nuova autorizzazione, riferita alla nuova sede, in sostituzione dell'autorizzazione precedente che dovrà essere restituita. Il trasferimento di sede in assenza della relativa richiesta e del rilascio dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per gravi abusi.**

### **ART. 14** **Locali**

- 1) Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1 della citata legge 264/1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. Per tali servizi si intendono oltre alle attività di cui alla legge 264/1991 anche le seguenti attività che hanno stretta attinenza con la circolazione dei mezzi di trasporto:
  - pratiche assicurative, certificazione per conto di terzi.Nei locali sede degli uffici dell'Automobil Club D'Italia (A.C.I.) e degli Automobil Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell' A.C.I. stesso.
- 2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'esercizio di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto.
- 3) Tali locali devono comprendere:
  - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 metri quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 metri quadri utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
  - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
- 4) In aggiunta a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, qualora l'esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola **e/o scuola nautica, come previsto dal Decreto Interministeriale 30 agosto 2023 n. 142**, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola **e/o scuola nautica** potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto previsto al punto 3.
- 5) Nell'unità immobiliare adibita a esercizio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non può sussistere l'attività di autoscuola **e/o scuola nautica** se l'autorizzazione non è intestata alla medesima persona fisica o giuridica, intestataria dell'attività di consulenza mezzi di trasporto.

### **ART. 15** **Registro Giornale**

- 1) Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Società, gli amministratori redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.
- 2) Il Registro Giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.
- 3) Il registro giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

#### **ART. 16**

##### **Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida**

- 1) L'Impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Nuovo Codice della Strada, vengano ad esse consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti dell'8/2/1992 che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato, per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
- 2) L'Impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento previsto dal comma 1 dell'art. 92 del Nuovo Codice della Strada.

#### **ART. 17**

##### **Tariffe**

- 1) Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal ministero stesso.
- 2) Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti in posizione tale da permettere l'agevole lettura.

#### **ART. 18**

##### **Vigilanza**

- 1) La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della legge 8.8.1991, n. 264.
- 2) Essa viene svolta dal personale della Provincia del Settore di competenza, munito di apposita tessera di riconoscimento e mediante disposizione di servizio da parte del Direttore del Settore, con ispezioni presso le relative sedi.
- 3) I controlli tendono ad accertare:
  - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto;
  - b) l'osservanza delle tariffe;
  - c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 16;

d) il persistere dei requisiti oggettivi o soggettivi in base ai quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stato autorizzato.

## **ART. 19** **Sanzioni**

- 1) L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalle disposizioni generali contenute nella legge 24.11.1981, n. 689 e, per la parte relativa ai punti 2 e 3 del capoverso successivo, dal titolo VI del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 2) **Nel caso di rilascio abusivo della ricevuta di cui al precedente art. 16 o in caso di altra irregolarità nel rilascio della stessa, si applicano le sanzioni previste all'art. 92, terzo comma del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.**
- 3) **(abrogato).**
- 4) Il Direttore del Settore, anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8 della legge 264 del 1991, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 516,00 a euro 2.582,00** e l'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
- 5) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/91 e successive integrazioni e modificazioni è revocata quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 1.032,00 a euro 5.146,00**, salvo l'eventuale responsabilità civile e penale.
- 6) Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 2.582,00 a euro 10.329,00**. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 si applica l'art. 348 del codice penale.
- 7) L'accertamento amministrativo delle violazioni di cui alla legge 264/91 e l'irrogazione delle relative sanzioni non esime dall'eventuale responsabilità civile e penale per le azioni od omissioni compiute.

## **ART. 20** **Norme transitorie**

- 1) Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991, n. 264, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della legge 264/91.

- 2) Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91, può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.
- 3) Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 Agosto 1991 n. 264, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione definitiva da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsto dall'art. 5 della legge 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91. Agli stessi viene rilasciata un'autorizzazione a proseguire provvisoriamente l'attività.
- 4) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g della legge 264/91.

#### **ART. 21 Norme Finali**

1) **(abrogato).**

2) Disposizioni di rimando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto applicabile. Eventuali nuove norme, variazioni ed integrazioni vincolanti nella normativa nazionale si intendono automaticamente estese al presente regolamento.

#### **ART. 22 Entrata in vigore**

**Il presente Regolamento e le sue modifiche, entrano in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività dei relativi provvedimento consiliari di approvazione.**

### **PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**(abrogato)**